

SOCIETÀ E CONTRATTI

di **MARCO NESSI**

Compensi indeducibili per consulenza professionale non deliberati

I compensi corrisposti agli amministratori sia per lo specifico incarico di amministratore, sia per le consulenze professionali devono essere previsti, a pena di indeducibilità, nello statuto ovvero in una delibera assembleare (Cass., ord. 24.07.2024, n. 20613).

Nel caso in esame, una S.r.l. impugnava un avviso di accertamento in cui veniva **contestata la deducibilità dei costi per prestazioni di consulenza** (in particolare, servizi logistici e informatici collegati alla gestione degli appalti e progetti informatici customizzati) forniti dagli amministratori a favore della stessa società in quanto considerati come una forma di **retribuzione periodica** (ossia compenso) **sprovvisa della dovuta delibera dell'assemblea dei soci**.

In sede di impugnazione della sentenza di secondo grado (già favorevole all'Agenzia delle Entrate), la società denunciava la violazione e la falsa applicazione degli artt. 109 del Tuir e 2729 e 1415 c.c., in relazione all'art. 360, c. 1, n. 3) c.p.c., per avere la C.T.R. disconosciuto la deduzione dei costi (inerenti) relativi ai contratti di consulenza conclusi con i propri amministratori in mancanza di prove dell'effettiva sussistenza di un accordo simulatorio. Sulla questione la Suprema Corte ha osservato che:

- (in linea generale) i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono **stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea** (ex art. 2389, c. 1, c.c.). In particolare, se non stabilito dallo Statuto, nelle società prive di consiglio di sorveglianza **è l'assemblea ordinaria che determina il compenso degli amministratori e dei sindaci** (nella sentenza 25.03.2024, n. 8005, la Cassazione ha stabilito che l'approvazione del bilancio contenente la posta relativa ai compensi degli amministratori non è idonea a configurare la specifica delibera richiesta dall'art. 2389 c.c., fatto salvo il caso in cui un'assemblea convocata solo per l'approvazione del bilancio, essendo totalitaria, non abbia espressamente discusso e approvato la proposta di determinazione dei compensi degli amministratori. Si veda anche Cass. 9.08.2022, n. 24471);

- (nello specifico) la disciplina relativa al compenso spettante agli amministratori è dettata anche nell'interesse pubblico al fine del **regolare svolgimento dell'attività economica**. In particolare, si tratta di una normativa imperativa e vincolante (ai fini dell'art. 1418, c. 1 c.c.) che non può essere derogata attraverso il ricorso a contratti di consulenza di prestazione intellettuale, senza il rispetto delle formalità prescritte.

In virtù dei principi sopra illustrati, gli Ermellini hanno quindi confermato che i compensi corrisposti agli amministratori sia per lo specifico incarico di amministratore sia per le consulenze professionali **devono essere previsti, a pena di indeducibilità, nello statuto ovvero in una delibera assembleare**.

Le conclusioni espresse dalla Suprema Corte destano molte perplessità. Infatti, in relazione agli eventuali incarichi di consulenza attribuiti agli amministratori al di fuori dell'incarico del mero rapporto di amministrazione, fatti salvi i casi di eventuali ipotesi di simulazione (il cui onere della prova è comunque sempre a carico dell'Amministrazione Finanziaria), **appare eccessivo** richiedere che la relativa liquidazione venga deliberata dall'assemblea (si veda anche Cass. n. 15822/2016).

PRODOTTO EDITORIALE

Ratio Società e Impresa

Mensile dedicato alle società e imprese:
fisco, gestione, diritto.

SCOPRI
L'ABBONAMENTO

